

Un emendamento del governo al ddl delega sui lavori usuranti

Assenze per malattia, l'omertà costa lo stipendio

Si stringe il cerchio attorno alla trasmissione delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici. Tutte le pubbliche amministrazioni dovranno trasmettere i dati alla funzione pubblica entro il mese successivo a quello in cui si è verificata l'assenza. I dirigenti o i responsabili degli uffici che violeranno in maniera persistente tale obbligo di comunicazione, si vedranno sospeso ogni emolumento accessorio, almeno per tutto il periodo in cui è stata commessa l'omissione.

È questo l'intento che il governo intende perseguire in tema di controlli e monitoraggio sulle assenze dei dipendenti pubblici, messo nero su bianco in un emendamento inserito nel testo del disegno di legge delega sui lavori usuranti, che attualmente è all'esame della commissione congiunta affari costituzionali e lavoro del senato.

Un disegno di legge delega (A.S. 1167) che oggi può ben definirsi un provvedimento «omnibus», in quanto non reca disposizioni solo in materia di tutela del personale sottoposto a lavori usuranti, ma contiene norme in materia di riorganizzazione di enti, congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, oltre a norme sulle controversie di lavoro e sugli ammortizzatori sociali.

In merito alla trasmissione tempestiva delle assenze, che costituirà la base per il successivo monitoraggio e la pubblicazione dei dati definitivi, l'emendamento governativo dispone l'aggiunta di due commi (il 3-bis e il 3-ter) all'articolo 71 del decreto legge n.112/2008, in pratica, la disposizione che ha innovato il modus operandi di certificare le assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Con l'aggiunta dell'articolo 3-bis, il governo intende calendarizzare gli obblighi degli uffici statali e relativi alle comunicazioni sullo stato patologico dei travet pubblici.

Infatti, le pubbliche amministrazioni saranno tenute a rilevare mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei dipendenti pubblici e dovranno comunicarli «entro il mese successivo» al dipartimento della funzione pubblica. Le modalità tecniche di trasmissione di questi dati sono demandate ad un successivo decreto che sarà firmato dal ministro Renato Brunetta, previo parere della Conferenza unificata.

L'altro articolo del novellato articolo 71 del decreto legge n. 112/2008, passa invece alle «vie di fatto», in caso di omissione dell'obbligo di comunicazione. Si dispone, infatti, che la persistente violazione dell'obbligo di comunicazione, «se protratta per oltre tre mesi», determinerà la sospensione del pagamento della retribuzione accessoria a carico dei dirigenti e dei responsabili degli uffici, per la durata della violazione.

In pratica, se per più di tre mesi chi è preposto all'effettiva trasmissione dei dati ovvero il dirigente della struttura pubblica non invierà i dati sulla malattia dei dipendenti alla funzione pubblica, si vedrà sospendere il pagamento di ogni emolumento accessorio. Dalla lettura testuale dell'emendamento governativo, si ha l'impressione che la sospensione del pagamento del trattamento accessorio sia una sorta di congelamento, vale a dire che nulla sarà pagato al dirigente almeno fino a quando tutti i dati non saranno trasmessi, anche se sono ancora possibili correttivi del testo che rendano tale sanzione un'effettiva decurtazione del trattamento accessorio.